

N. 00383/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 00892/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 892 del 2009, proposto da:
Antonino Dalerci e Iosetta Congiu, rappresentati e difesi dall'avv.
Giuseppe Andreozzi, presso il cui studio in Cagliari, via Gianturco n. 4,
sono elettivamente domiciliati;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del
Ministro in carica, Scuola Media Alghero 2 – Fertilia - S.M. La Palma
sez. staccata via XX Settembre, in persona del legale rappresentante,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono legalmente
domiciliati;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei provvedimenti non conosciuti o impliciti, con i quali l'Amministrazione Scolastica, ha assegnato, per il corrente anno scolastico, al minore rappresentato dai ricorrenti un numero di ore di sostegno settimanali inferiore a quello richiesto.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata.

Visti tutti gli atti della causa.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Nominato relatore per la camera di consiglio del 21/10/2009 il consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato:

a) che ad un primo sommario esame che l'art. 2, comma 413, della legge 24/12/2007 n. 244 - nello stabilire un rapporto medio nazionale fra insegnanti di sostegno e alunni diversamente abili – non escluda attente valutazioni caso per caso, al fine di assicurare pieno soddisfacimento delle “effettive esigenze rilevate” (cfr Cons. Stato VI Sez., ord. 24/2/2009 n°1037);

b) che, nel caso di specie, le esigenze in questione risultino adeguatamente specificate nella documentazione medica in atti, a cui debbono prioritariamente ispirarsi i provvedimenti in materia di sostegno scolastico;

P.Q.M.

Accoglie la proposta domanda cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato, in termini conformi ai principi specificati in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito della causa la pubblica udienza del 14/4/2010.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 21/10/2009 con l'intervento dei Magistrati

Paolo Numerico, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2009

IL SEGRETARIO